



Mercoledì 10/12/2014

Voluntary disclosure troppo complessa e spesso onerosa; a rischio flop secondo i Commercialisti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il costo complessivo dell'adesione alla voluntary disclosure è estremamente variabile da caso a caso. Rispetto al valore finale dell'investimento, il costo andrà infatti da un minimo del 5% (e quindi particolarmente conveniente), ad un massimo del 97% .

Sono i risultati che emergono da una simulazione effettuata su tre diverse ipotesi dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che fanno dire alla categoria che la legge sul rientro dei capitali, anche per la sua estrema complessità e nonostante il vantaggio derivante dall'abbattimento delle pene, rischia di non raggiungere gli auspicati obiettivi di gettito, rischiando di tramutarsi in un flop per le casse dello Stato.

Le principali variabili che influenzano il costo dell'operazione, spiegano i commercialisti, sono rappresentate dal Paese e dalla "stagionatura" dell'investimento nonché dalla tipologia di evasione eventualmente commessa.

1. Investimenti effettuati da soggetti non imprenditori in Paesi White list o in Black List , che dovessero stipulare un accordo con l'Italia entro 60 giorni - costo per il rientro dei capitali pari al 4,61%.

Il caso in cui la disclosure risulta più conveniente sembrerebbe essere quello relativo agli investimenti effettuati da soggetti non imprenditori in Paesi appartenenti alla White list o in quelli Black List , se, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, stipuleranno con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni e se il contribuente autorizzerà l'intermediario estero a trasmettere alle autorità fiscali italiane, su loro richiesta, i dati delle attività estere.

In questa ipotesi, indipendentemente dal periodo in cui l'investimento è stato effettuato, i periodi accertabili non possono essere più di 5 (tranne i casi di rilevanza penale tributaria dell'illecito eventualmente commesso), per cui la disclosure si risolve nel pagamento delle imposte sostitutive sui rendimenti finanziari dell'investimento e delle corrispondenti sanzioni in misura ridotta oltre a quelle, parimenti ridotte, relative all'omessa o incompleta compilazione del quadro RW del modello UNICO, destinato al monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti detenuti all'estero.

2. Investimenti effettuati da soggetti non imprenditori in Paesi Black List che non stipuleranno un accordo con l'Italia - costo per il rientro dei capitali pari al 67,29%.

In tali ipotesi, i periodi accertabili possono estendersi fino al doppio e quindi anche per gli investimenti più "stagionati", l'IRPEF potrà essere recuperata sull'intero importo iniziale dell'investimento in base alle aliquote marginali applicabili sul reddito complessivo del contribuente. Per quanto concerne le sanzioni, le riduzioni previste in caso di disclosure saranno in tal caso calcolate su una base costituita dal doppio dei minimi edittali.

3. Investimenti effettuati da un imprenditore individuale che evade imposte sui redditi, IRAP e IVA - costo per il rientro dei capitali prossimo al 100%

La disclosure può comportare il pressoché totale azzeramento del capitale nei casi in cui l'investimento sia stato effettuato da un imprenditore individuale in evasione non solo delle imposte sui redditi, ma anche dell'IRAP e dell'IVA, oltre ai contributi previdenziali. In questa ipotesi il costo complessivo dell'operazione di rientro sfiora il 100% (96,80%). Oltre all'IRPEF calcolata in base alle aliquote marginali sull'intero importo iniziale dell'investimento, potranno essere recuperate anche l'IRAP e l'IVA in base alle aliquote ordinarie vigenti all'epoca dell'investimento. Inoltre, come nel caso precedente, il beneficio della riduzione delle



sanzioni previsto in caso di disclosure sarà calcolato su una base costituita dal doppio dei minimi edittali delle sanzioni.

In queste circostanze, l'unico motivo che, quindi, potrebbe spingere all'adesione alla procedura di collaborazione volontaria potrebbe essere costituito dai benefici sotto il profilo penale della stessa, ossia dal fatto di volersi avvalere delle cause di non punibilità previste per i reati "coperti" dalla disclosure.

Fonte: www.cndcec.it